



REPUBBLICA DI SAN MARINO

ERRATA CORRIGE

ALL'ARTICOLO 3, ULTIMO COMMA, DELLA LEGGE 18 LUGLIO 2012 N. 85 "MODIFICA ALLA LEGGE 22 DICEMBRE 2011 N.200, VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE DELLO STATO E VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE DELL'A.A.S.L.P. PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2012"

A causa di errore materiale intervenuto nella fase di stesura dell'articolo 3, ultimo comma, della Legge 18 luglio 2012 n.85 approvata dal Consiglio Grande e Generale - così come evidenziato dal Segretario di Stato per le Finanze con nota in data 1° agosto 2012 (prot.n.1964/HH/61) – è stato indicato il riferimento "all'articolo 38" anziché "39", comma 5, della Legge n.91/1984.

La formulazione corretta del suddetto articolo è pertanto la seguente:

"Art.3

A parziale modifica ed integrazione delle disposizioni di cui all'articolo 24 della Legge n.200/2011 sul capitolo 1-3-2305 "Iniziative ed oneri per la promozione e lo sviluppo del sistema economico" potranno essere imputati gli oneri per il conferimento dell'incarico a primarie banche di investimento, di consulenza e intermediazione per:

- l'assistenza nello studio e nell'individuazione di potenziali opportunità strategiche relative al consolidamento/rafforzamento del sistema finanziario della Repubblica di San Marino e il supporto nella selezione di investitori/finanziatori esteri;
- l'assistenza nell'individuazione e nella selezione di idonei soggetti finanziari per il finanziamento del debito pubblico e/o dei progetti di investimento dello Stato.

I predetti oneri sono esenti dall'applicazione della ritenuta di cui all'articolo **39** comma 5 della Legge n.91/1984 e successive modifiche ed integrazioni."

San Marino, addì 7 agosto 2012/1711 d.F.R

p.IL SEGRETARIO DI STATO
PER GLI AFFARI INTERNI

Il Segretario di Stato
Gian Carlo Venturini